



*L'Attuario: una professione
in evoluzione al servizio della società*

La gestione finanziaria dei Fondi Pensione

Il ruolo dell'attuario tra passato presente e futuro

Fabio Baione

Roma, 06 giugno 2013

La gestione finanziaria dei Fondi Pensione


Il ruolo dell'attuario tra passato presente e futuro

► Agenda

- l'Attuario nella Previdenza Complementare: Passato, Presente e Futuro
- l'Attuario e le nuove opportunità professionali di cui alla Deliberazione Covip del marzo 2012
- l'Attuario e i requisiti tecnico-patrimoniali dei Fondi Pensione



Time line della professione attuariale nella previdenza complementare



Metà anni '90

Liability

+

2005-2012

Assets

=

2013 →

Asset Liability Management




Delibera COVIP del 16 marzo 2012

- ▶ Documento sulla politica di investimento (Art. 2)
 - “Definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti.”


- ▶ Obiettivi della politica di investimento (Art. 3)
 - definizione della strategia finanziaria;
 - ottenimento combinazioni rischio-rendimento efficienti;
 - coerenza con le prestazioni da erogare ed i bisogni previdenziali degli aderenti;
 - consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile;
 - analizzare le caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali;
 - indicata la probabilità che il rendimento dell’investimento risulti inferiore a un determinato limite.

Nota: il documento è reso disponibile a richiesta degli aderenti.





Bisogno Previdenziale vs Rischio-Rendimento



Mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni.

- ▶ Art. 3 co. 4 - i FP (di cui all'art.2) trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale ...[omissis]...non inferiore a trenta anni.
- ▶ Art. 4 - Riserve tecniche
 - calcolo è eseguito e certificato da un attuario (iscritto all'albo);
 - sono definite su base individuale (calcolo analitico) con un metodo prospettivo;
 - I tassi di interessi utilizzati per il calcolo coerenti con i rendimenti attesi in uno scenario prudenziale e non superiori al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo (art. 3, co.2, del DM Lavoro e Previdenza Sociale del 29 novembre 2007);
 - le tavole biometriche utilizzate per il calcolo si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti.
- ▶ Art 5. (Attività supplementari)
 - supplementari rispetto alle riserve tecniche e costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'art. 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.
 - L'importo delle attività deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.

In Europa...ieri


- ▶ Il D.M. 259/2012 recepisce i contenuti della Direttiva Comunitaria 2003/41/CE (del 3 giugno 2003!) avente ad oggetto le attività svolte dalle gestioni pensionistiche aziendali o professionali.
- ▶ La Direttiva rappresentava un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea, e già riguardava:
 - La necessità di un calcolo prudente delle riserve tecniche utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da esperti qualificati.
 - L'utilizzo di un tasso d'interesse massimo scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale.
 - La copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate protegge gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.
- ▶ In particolare l'art. 17 (Fondi propri obbligatori e solvibilità) stabilisce che un fondo pensione, che assuma direttamente l'onere di garantire rischi biometrici o un determinato rendimento degli investimenti o predefiniti livelli di prestazione, deve detenere, su base permanente, attività supplementari (cosiddetti "fondi propri obbligatori") rispetto alle riserve tecniche normalmente accantonate.
- ▶ Le modalità di calcolo di tali ulteriori accantonamenti sono state già previste dalla Direttiva. La normativa di riferimento sarà infatti quella utilizzata dalle compagnie di assicurazione vita per la determinazione del margine di solvibilità.



e quindi...

In Europa...oggi

Quantitative Impact Study on Institutions for Occupational Retirement Provision





*L'Attuario: una professione
in evoluzione al servizio della società*

Grazie dell'attenzione

Fabio Baione

Roma, 06 giugno 2013